



**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**  
**Capitaneria di Porto – Guardia Costiera**  
**Pesaro**

Calata Caio Duilio, 47 – 61121 Pesaro – Tel.0721.17783206 - 1778380 - Fax 0721.1778368 –  
Sito Web: [www.guardiacostiera.gov.it/pesaro](http://www.guardiacostiera.gov.it/pesaro) – E-Mail: [cppesaro@mit.gov.it](mailto:cppesaro@mit.gov.it)  
Indirizzo PEC : [cp-pesaro@pec.mit.gov.it](mailto:cp-pesaro@pec.mit.gov.it)

**ORDINANZA DI SICUREZZA MARITTIMA**  
**“Interdizione specchio acqueo”**

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Pesaro:

**VISTO:** La segnalazione pervenuta il 20.05.2026, relativa alla presenza di un oggetto metallico di forma ellittica simile ad un ordigno bellico nel tratto di mare antistante il ristorante “Falco” presso Baia Vallugola;

**VISTA:** la propria “Ordinanza di Sicurezza Balneare” n. 14 in data 09.05.2026

**VISTI:** gli artt. 17, 30 del Codice della Navigazione e 59 del relativo Regolamento d’Esecuzione;

**RITENUTO:** necessario per quanto di competenza di questa Autorità Marittima, salvaguardare la pubblica incolumità, la sicurezza della navigazione e della balneazione, nonché prevenire qualsiasi condizione di pericolo per la navigazione marittima e danni a persone e/o cose in genere;

**ORDINA**

**Articolo 1**

con decorrenza immediata e sino a nuova disposizione, nello specchio acqueo meglio indicato nell’allegato parte integrata dell’ordinanza, avente centro di coordinate Lat. 43°57’59.28” N – Long. 012°47’23.40” E (segnalato con gavitello di colore giallo), è vietato per un raggio di 150 metri:

- navigare, ancorare, sostare, con qualunque unità, sia da diporto che ad uso professionale;
- ogni attività connessa all’uso del mare non espressamente autorizzata, ivi compresa la balneazione ed immersione.

Dai divieti di cui sopra sono esonerate:

- le unità della Guardia costiera e delle altre forze di polizia;
- le unità adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all’area in ragione delle finalità istituzionali perseguite dall’ente di appartenenza.

**Articolo 2**

I contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti, qualora il fatto non costituisca più grave reato:

- per violazioni del 1174 del Codice della Navigazione e del codice della nautica da diporto Decreto Legislativo 18 Luglio 2005, n.171;
- per violazioni sulla sicurezza della navigazione, ai sensi dell’articolo 1231 del Codice della Navigazione ovvero, ai sensi dell’articolo 53 – 4° comma – del Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e ss. mm. ii. qualora commesse da soggetti alla condotta di unità da diporto:

### Articolo 3

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante:

- affissione all'albo di questo Ufficio;
- trasmissione al Comune di Pesaro, al Comune di Gabicce ed agli altri Enti/Amministrazioni interessate;
- inserimento alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale <https://www.guardiacostiera.gov.it/portale/home>;
- invio a cooperative di pesca e sodalizi nautici, con l'obbligo di esporla in luogo ben visibile al pubblico e all'utenza, nonché di darne conoscenza ai propri associati.

IL COMANDANTE  
C.F. (CP) Nicola GAUDINO

(Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgvo 82/2005 Art. 21)

Firmato Digitalmente da/Signed by:

NICOLA GAUDINO

In Data/On Date:

martedì 26 maggio 2026 19:58:57



